



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016, NONCHÉ DEI MODELLI DIGITALI IN MODALITÀ BIM DA EFFETTUARSI SU 38 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO IN CARICO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO, NELL'AMBITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI SPAZI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVVIATE DALLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE.

#### **FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 06/04/2020)**

##### **Quesito n. 1**

*Si chiede se per la dimostrazione dei requisiti delle categorie S.03 e S.04 è possibile utilizzare anche lavori aventi categorie di progetto S.05 e S.06.*

##### **Risposta**

Come specificato al punto V delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Pertanto sulla base della Tabella Z.1. di cui al D.M. 17 giugno 2016, avendo le categorie S.05 e S.06 grado di complessità rispettivamente pari a 1,05 e 1,15 e pertanto superiore a quello delle categorie S.03 ed S.04, per la dimostrazione dei requisiti in quest'ultime categorie possono essere utilizzate anche prestazioni relative a lavori in categoria S.05 e S.06.

##### **Quesito n. 2**

*Si richiede se per dimostrare il possesso del requisito tecnico professionale al punto 7.3 lett. e) è possibile utilizzare la somma di due servizi il cui totale copre l'importo richiesto per ogni categoria (es. LOTTO A S.03 richiesto = 4.545.492,00 € si rispetta il requisito S.03 nel modo che segue: (SERVIZIO 1) 3.000.000,00 € + (SERVIZIO 2) 2.500.000,00 €) oppure se occorre avere due servizi ognuno dell'importo richiesto (quindi per l'esempio fatto LOTTO A S.03 richiesto = 4.545.492,00 € si rispetta il requisito S.03 nel modo che segue: (SERVIZIO 1) 4.545.492,00 € + (SERVIZIO 2) 4.545.492,00 €).*

##### **Risposta**

Secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara al punto 7.3. e), che peraltro si rifà al punto 2.3 b) delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", per la dimostrazione del requisito richiesto è necessario aver svolto almeno due servizi ciascuno relativo a lavori di importo pari a quello richiesto, per ogni categoria indicata.

Pertanto è corretta la seconda opzione riportata nel testo del quesito.

### **Quesito n. 3**

*Si chiede conferma che qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, al fine di garantire la presentazione della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale "all risk" a copertura delle attività di "verifica dei progetti" di cui all'art. 15 del Capitolato Tecnico-Prestazionale, il raggruppamento possa procedere anche secondo l'opzione di seguito indicata: somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento.*

### **Risposta**

Qualora il concorrente partecipi nella forma di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Tecnico-Prestazionale, deve essere presentata obbligatoriamente un'unica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale "all risk" a copertura delle attività di verifica dei progetti, dalla mandataria, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Non è possibile pertanto considerare la somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento a copertura del rischio di che trattasi.

### **Quesito n. 4**

*Si richiede quanto segue:*

- 1. è possibile partecipare alla gara in oggetto come raggruppamento temporaneo tra una società che ha la ISO 9001 e un organismo di tipo A?*
- 2. in caso di raggruppamento invece tra due società tutti devono avere la ISO 9001?*

### **Risposta**

Sulla base di quanto prescritto al **punto 7.1 lett. c)** del Disciplinare di gara al quale si rimanda, in merito a quanto richiesto si specifica che:

- 1. è possibile partecipare alla gara in oggetto come raggruppamento temporaneo tra una società in possesso della ISO 9001 e un organismo di tipo A;*

*in presenza di raggruppamenti, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascun operatore economico componente, per cui in caso di raggruppamento tra due società, entrambe devono essere in possesso della ISO 9001.*

### **Quesito n. 5**

*Si chiede se il coordinatore del gruppo di verifica possa essere anche un consulente su base annua che fattura più del 50% a suddetta società o dev'essere necessariamente un dipendente o un collaboratore a progetto, come indicato a pag. 15 del disciplinare.*

### **Risposta**

*Si conferma quanto riportato a pag. 14 del disciplinare, ossia che tutti i professionisti di cui al gruppo di lavoro e quindi anche il coordinatore del gruppo di verifica, "potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima."*

### **Quesito n. 6**

*Può il geologo partecipare come mandante in un raggruppamento temporaneo, anche se non in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015, in quanto figura non deputata alla verifica progettuale, ma ad attività di supporto alle prestazioni di verifica e validazione?*

### **Risposta**

*Il punto 7.1. del disciplinare, relativamente ai requisiti di idoneità prescrive che "ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. a) e b), del Codice e delle Linee Guida n. 1 approvate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018, possono partecipare alla presente procedura di gara, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:*

- Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere oppure, in alternativa*
- Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del*

*Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere.”*

Pertanto nel caso il geologo partecipi quale mandante in un raggruppamento temporaneo, deve essere in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere.

**Quesito n. 7**

*Può l'ispettore geologo partecipare come soggetto indicato in subappalto, in quanto figura non deputata alla verifica progettuale, ma ad attività di supporto alle prestazioni di verifica e validazione?*

**Risposta**

Il disciplinare di gara al paragrafo 9 richiama, per quanto riguarda il subappalto, i limiti e le condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, come meglio illustrati nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*” aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Pertanto il geologo non può essere indicato come soggetto in subappalto.

**Quesito n. 8**

*In ordine al Requisito generale di partecipazione di cui al paragrafo 7.1 pag.11 del disciplinare (riguardante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015) si chiede di chiarire: in caso di RTI, fermo restando il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2015 per la verifica della progettazione in testa alla capogruppo - mandataria, se gli eventuali mandanti (es. Geologo, Architetto ecc.) sono esentati dal possesso di tale requisito.*

**Risposta**

Si rimanda a quanto già indicato nella risposta al quesito n. 6.

Si ribadisce pertanto che tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di gara, sia in forma singola che associata (ossia mandataria e tutti i mandanti), nel caso non siano organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020, devono essere in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere, senza alcuna eccezione.

**Quesito n. 9**

*Può il professionista indicato come ispettore geologo partecipare come operatore in subappalto , in quanto figura non deputata alla verifica progettuale, ma ad attività di supporto alle prestazioni di verifica e validazione?*

**Risposta**

Si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 7

Il R.U.P.  
Ing. Tiziano Pelonara